

## **La divulgazione di mail personali sui mass media e diritto alla riservatezza**

**Sommario:** Introduzione. 1. Profili costituzionali, convenzionali e legislativi della questione. 3. Gli episodi recenti più controversi. 4. L'effettività della tutela della riservatezza della corrispondenza elettronica nella giurisprudenza recente. §5. Precedenti giurisprudenziali in materia di pubblicazione di corrispondenza personale. §6. Prospettiva comparatistica del problema. §7. Il bilanciamento degli interessi.

### **ABSTRACT**

*Nel contributo che segue si propongono alcune riflessioni sulla liceità e sull'opportunità di pubblicare corrispondenza privata trasmessa per posta elettronica sui mezzi di comunicazione di massa al fine di supportare idee e coinvolgere l'opinione pubblica nel dibattito su di un determinato argomento, oppure soddisfare la curiosità dell'opinione pubblica in merito ad un determinato avvenimento di cronaca.*

### **1. Introduzione.**

Alcune recenti vicende di cronaca hanno aperto il dibattito sulla liceità della pubblicazione ovvero delle diffusione della corrispondenza elettronica tra persone coinvolte in casi di grande attenzione mediatica. Nell'intervento che segue ci si domanda se sia ammissibile ovvero giustificato diffondere stralci di corrispondenza relativi alla vita privata, anche se nelle intenzioni degli autori degli articoli ci sia l'intenzione di dimostrare una tesi, di avvalersi del diritto di cronaca, o comunque di soddisfare la curiosità dei lettori. Il punto cruciale del problema sta altrove e risiede nel seguente quesito: è lecito pubblicare stralci di una mail, nella quale sono contenuti dati sensibili in quanto inerenti la vita personale di terzi, senza l'autorizzazione del mittente e del destinatario, allo scopo di avvalorare un ideale ovvero una posizione politica? Quali sono i limiti del diritto alla riservatezza e quanto può essere invadente la libertà di manifestazione del pensiero?

### **2. Profili convenzionali, costituzionali e legislativi della questione.**

La segretezza della corrispondenza era riconosciuta in via embrionale in epoca romana dove veniva punita la soppressione ovvero la divulgazione del plico chiuso con l'*actio furti* o l'*actio iniuriarum*<sup>1</sup>, ma essa ha trovato una vera e propria protezione soltanto con la creazione di veri servizi postali, a partire dal XVII secolo<sup>2</sup>.

Nel secolo successivo, tali diritti vengono considerati presupposti necessari della libertà individuale già dall'Assemblea Nazionale francese che, in piena Rivoluzione, ne riconobbe la protezione anche nei confronti di ingerenze da parte dei pubblici poteri<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> F. Donati, , Articolo 15, in Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, Vol. 1, p. 363.

<sup>2</sup> E. Richard, History of German Civilization, New York, 1911, p. 355.

<sup>3</sup> Infatti, il Titolo I della Costituzione del 3 settembre 1791, tra i gli altri diritti naturali civili già richiamati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del cittadino di due anni prima, afferma che: "La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses

Per quanto riguarda il XIX secolo, nello Statuto Albertino, la libertà e la segretezza della corrispondenza non erano esplicitamente tutelate, tuttavia la dottrina dell'epoca riteneva che fosse possibile desumere l'inviolabilità della corrispondenza privata quale garanzia della libertà individuale<sup>4</sup>.

Appena terminata l'esperienza della dittatura fascista, nella giovane Repubblica l'Assemblea Costituente dedicò particolare attenzione alla tematica, infatti a questo proposito, la Relazione predisposta dalla Commissione Forti riconosceva l'esigenza di garantire "la piena libertà di comunicare con altri" attraverso "i mezzi esistenti, sia postali che telegrafici e telefonici, all'infuori di qualsiasi controllo o censura, e con garanzia di piena segretezza"<sup>5</sup>.

La Costituzione italiana, all'art. 15, stabilisce che "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'Autorità Giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".

Nell'architettura costituzionale, tale articolo è strettamente collegato con il primo e il secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, i quali stabiliscono che: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure."

Infatti, la libertà di corrispondenza garantita dall'art. 15 Cost. e quella di manifestazione del pensiero prevista dall'art. 21 Cost. hanno la medesima natura: in entrambi i casi si tratta di una comunicazione di idee ovvero notizie da un soggetto ad un altro, mentre la differente disciplina che regola le due fattispecie deriva dal fatto che la prima è una sottospecie della seconda<sup>6</sup>.

La dottrina ha elaborato diverse tesi in merito alla distinzione tra la nozione di corrispondenza tutelata dall'art.15 Cost. e la libertà di informazione tutelata dall'art. 21 Cost. Una prima tesi<sup>7</sup> considera in maniera assai ampia il concetto di

---

*pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication (...)*".

<sup>4</sup> V. Italia, La libertà di corrispondenza, in *La pubblica sicurezza*, a cura di P. Barile, Vicenza, 1967, pp. 203 e ss.

<sup>5</sup> Relazione all'Assemblea Costituente della Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, I, Roma, 1946, p. 104. In dottrina si rileva che l'Assemblea Costituente volutamente scelse di escludere l'intervento preventivo della polizia in caso di necessità ed urgenza in materia di libertà e segretezza della corrispondenza, in quanto per questo tipo di comunicazioni è difficoltoso ottenere una misura urgente, nonché in quanto le limitazioni della libertà di corrispondenza e di comunicazione incidono anche su un altro soggetto, rispetto alle perquisizioni personali (F. Donati, op. cit. Si veda altresì, R. Zaccaria, Libertà e segretezza della corrispondenza, Riv. pen., 1955, I, p. 449; Id., Il "fermo" della corrispondenza ha ancora finalità censorie?, in *Foro It.*, 1970, I, 1985, ss.). Altra dottrina, al contrario, evidenzia come dal silenzio dei lavori preparatori della Costituzione non sarebbe possibile desumere la volontà dei Costituenti di vietare interventi preventivi dell'autorità di pubblica sicurezza (F. Donati, op. cit.).

<sup>6</sup> F. Donati, op. cit.

<sup>7</sup> Tale tesi è molto diffusa tra i penalisti. Tra i principali fautori della medesima si ricordano V. Manzini, *Diritto penale italiano*, VIII, Torino, 1947, p. 780; F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 1981, p. 190.

comunicazione, nel quale rientra anche la corrispondenza. Secondo questa tesi è irrilevante tanto il contenuto trasmesso quanto la forma adoperata nonché lo strumento di trasmissione. Tale impostazione valuta la nozione costituzionale di comunicazione sulla base di due elementi:

a) la personalità: nel senso che la comunicazione deve essere diretta ad uno o più soggetti determinati;

b) l'attualità: in quanto la comunicazione cessa di essere tale quando, a causa del decorso del tempo, cessa il carattere privato e personale e l'oggetto della comunicazione acquista un valore diverso da quello personale, cioè retrospettivo, affettivo, storico, artistico, scientifico, probatorio e così via<sup>8</sup>. Questa impostazione rileva che la differenza tra le libertà rispettivamente previste dagli artt. 15 e 21 Cost. consiste nel carattere necessariamente intersoggettivo e personale della libertà di comunicazione<sup>9</sup>. Secondo altra dottrina la comunicazione ricadrebbe invece nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. quando il numero dei destinatari è elevato ovvero la corrispondenza sia "aperta". Si tratterebbe del caso di comunicazioni effettuate attraverso mailing list<sup>10</sup>. La medesima dottrina sottolinea come pure la corrispondenza "aperta" (cartoline, lettere aperte) rientri nella tutela costituzionale offerta dall'art. 15 Cost. A tal riguardo il D. P. R. 29 Maggio 1982, n. 655, recante il Regolamento di esecuzione del "Codice Postale", all'art. 24 definisce corrispondenza epistolare "qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, che contenga comunicazioni aventi carattere attuale e personale". La formulazione generica della norma ne permette l'applicazione estensiva anche alla posta elettronica. Tuttavia va altresì ricordato il disposto 616 c. p., ultimo comma, così come sostituito dall'art. 5 della Legge 23 Dicembre 1993, n. 547, che definisce corrispondenza: "quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza".

Sotto il profilo della normativa di matrice internazionale convenzionale, vanno ricordate le disposizioni che tutelano la riservatezza della corrispondenza. Tra queste assume sicura importanza l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Al primo comma, esso afferma che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza". Mentre al secondo comma viene consentita una limitazione di tali diritti solo se "prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". In via

---

<sup>8</sup> P. Barile, *Diritti dell'uomo e diritti fondamentali*, Bologna, 1984 p. 164; F. Donati, op. cit.

<sup>9</sup> F. Donati, op. cit. p. 364

<sup>10</sup> A. Valastro, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie*, Milano, 2001, p. 146.

generale, è possibile affermare che la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha interpretato in via restrittiva tali limiti<sup>11</sup>.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000, contiene un articolo analogo, cioè l'art. 7, il quale stabilisce che "ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni". Successivamente all'abbandono del processo di ratificazione della Costituzione europea<sup>12</sup>, va ricordato che con il Trattato di Lisbona, firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007<sup>13</sup>, all'art. 6 co. 1, vengono richiamati e riconosciuti i diritti, le libertà e principi della Carta di Nizza, attribuendole medesimo valore giuridico dei trattati<sup>14</sup>.

### ***3. Gli episodi controversi più recenti.***

La violazione della segretezza della corrispondenza è stata recentemente al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica con casi eclatanti di pubblicazione di corrispondenza privata. Vediamone alcuni, i più noti.

Una delle vicende che ha contribuito al dibattito sul tema<sup>15</sup> è stata prodotta dalla pubblicazione sul più autorevole quotidiano d'opinione italiano di diversi stralci di messaggi di posta elettronica che la mittente ha inviato al ricorrente e a quattro testimoni per conoscenza seguendo quanto ordinato dal Corano in caso di divorzio islamico. Tale locuzione ("divorzio islamico") è al centro di una forte discussione che interessa l'opinione pubblica in Italia, Paese di antica migrazione e oggi alle prese con i problemi scaturiti dal confronto con il multiculturalismo e le tradizioni originate altrove. Tuttavia, il punto focale della questione trattata non verte su cosa dispone il testo sacro dei mussulmani in tema di divorzio, che invece è oggetto dell'articolo del vicedirettore di quel quotidiano e del quale gli stralci della mail privata fanno parte integrante, perché nelle intenzioni dell'autore sono dimostrativi di una tesi. Infatti, il 16 gennaio 2007 il "Corriere della Sera" aveva pubblicato in prima pagina e a pag. 23 un articolo dal titolo "Poligamia, la moglie che accusa il capo dell'Ucoii" a firma di M. A. L'articolo riportava integralmente frasi tratte da un messaggio di posta elettronica inviata al ricorrente in data 7 ottobre 2006 e ad altre quattro persone in qualità di "testimoni esclusivi" da una donna che il ricorrente, H. R. P., aveva sposato alcuni mesi prima con il rito islamico e successivamente ripudiato.

---

<sup>11</sup> Si veda supra, §7. Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo si ricorda la decisione della Corte europea dei diritti umani, 4 maggio 2000, Rotaru contro Romania

<sup>12</sup> Dove tale norma era trasposta nell'art. II-7 del Trattato di adozione di una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004. Tuttavia, tale articolato, si riferiva espressamente al rispetto delle comunicazioni, limitandosi ad affermarne il diritto, senza individuarne i limiti, come invece disciplinato dal secondo comma dell'art. 8 CEDU (F. Donati, op. cit, p. 371).

<sup>13</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 17 dicembre 2007, n. C306/13

<sup>14</sup> L. S. Rossi, I diritti fondamentali e il Trattato di Lisbona, in [www.europeanrights.eu](http://www.europeanrights.eu), consultato in data 18 gennaio 2008

<sup>15</sup> Oggetto del provvedimento del Garante della Privacy del 24 maggio 2007

Considerato che la diffusione della corrispondenza non era stata autorizzata né dalla mittente né dal ricevente, il ricorrente aveva presentato una istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice della Privacy, opponendosi all'ulteriore trattamento dei dati personali, per conoscerne l'origine oltre a verificare l'esistenza di eventuali altri dati riguardanti la corrispondenza privata intercorsa tra gli interessati e di ottenerne la cancellazione nonché l'attestazione che tale operazione di rettifica sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi. Non avendo ricevuto soddisfacente riscontro dall'editore, il ricorrente aveva proposto ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice della privacy ribadendo le richieste e chiedendo che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

L'editore resistente aveva considerato lecita la pubblicazione dei dati riferibili al ricorrente in quanto aveva ritenuto sussistente un interesse pubblico in relazione ai temi trattati nell'articolo, ovvero il matrimonio islamico, il ripudio e la difesa dei diritti della moglie ripudiata.

A seguito dell'invito del Garante, l'editore aveva risposto con due memorie inviate nel marzo 2007 in cui la difesa ribadiva la liceità del trattamento dei dati del ricorrente per i motivi che di seguito si illustrano:

- a) è stato uno dei destinatari della mail ad inviarne copia al giornalista M. A. del Corriere della Sera. Questi inoltre si era avvalso dell'art. 138 del Codice della Privacy onde mantenere riservata la fonte dalla notizia. Il medesimo giornalista, inoltre, aveva già in precedenza trattato il tema della poligamia scrivendo diversi articoli sempre pubblicati sul Corsera;
- b) secondo l'editore è l'azione dell'invio a più destinatari ad escludere la natura riservata della corrispondenza, posto che ciascuno di essi può disporre della propria copia;
- c) la diffusione dell'e-mail si spiega in quanto è stata la stessa mittente a considerare la sua vicenda personale un fatto pubblico, un caso emblematico da rendere noto ai fini di denuncia dei mali dell'Islam in Italia e per tutelare le altre donne aveva raccontato le sue vicende sul suo proprio blog pubblico in Internet "dimostrando anche l'intenzione di rendere presto nota l'identità del ricorrente";

Onde rafforzare il pregio delle proprie argomentazioni, la difesa dell'editore aveva affermato che la lettera pubblicata consisterebbe in una sorta di "lettera aperta" il cui contenuto è di interesse pubblico e viene utilizzato da un giornalista nell'esercizio del suo diritto/dovere di cronaca riguardo ai temi della poligamia e del ripudio nonché di "informare tutti i simpatizzanti dell'Ucoii e tutti i soggetti interessati della condotta tenuta dal ricorrente in privato".

In un secondo episodio recente<sup>16</sup> il problema si è posto in merito alla pubblicazione sulla stampa quotidiana di stralci di corrispondenza proveniente da una mailing list insieme ai nomi dei magistrati autori di alcuni di questi messaggi ed altri dettagli della loro attività, quali la posizione ricoperta e la

---

<sup>16</sup> Tribunale di Milano, 27 giugno 2007.

sede dell'ufficio. Nella medesima pagina di quel quotidiano era pubblicato un altro articolo firmato con uno pseudonimo dove la mailing list veniva descritta come "una mailing list via internet ... con la quale si possono mettere in contatto i giudici da tutta Italia" strumento creato dalle "due correnti di sinistra dei giudici", Movimenti riuniti e Magistratura democratica per parlarsi tra loro"<sup>17</sup>.

In un terzo caso, la pubblicazione della corrispondenza personale privata su un quotidiano a diffusione nazionale ha riguardato la vittima e l'unico indagato di un omicidio commesso nell'estate 2007 nei dintorni di Pavia. La dinamica dei fatti non ancora chiarita, e la curiosità sul fidanzato della vittima, aveva spinto alcune testate giornalistiche a pubblicare la corrispondenza personale intercorsa via mail tra i due ragazzi.

#### ***4. L'effettività della tutela della riservatezza della corrispondenza elettronica nella giurisprudenza recente***

I casi raccontati nel paragrafo precedente sono di sicuro interesse per il giurista che si occupa di difesa della riservatezza nelle comunicazioni personali effettuate con strumenti tecnologici. Va sottolineato che, nell'era di Internet, vi è anche la possibilità che tali vicende possano avere una vasta eco in Rete, grazie alla capillare diffusione e ripetizione delle notizie attraverso i blog<sup>18</sup>.

Nel caso presentato per primo le argomentazioni del Garante vagliano innanzitutto la sussistenza dell'interesse pubblico relativamente alla vicenda privata del ricorrente che coinvolge aspetti generali di carattere politico-sociale. Detta sussistenza, tuttavia, va tenuta distinta dalla pubblicazione della corrispondenza privata inerente alla vita personale di costui.

Il ricorrente non solo ha diritto alla cancellazione dei suoi dati personali in virtù del ricorso presentato ai sensi degli artt. 145 e ss del Codice fondato sugli artt. 7 e 8 del medesimo; ma il suo diritto trova protezione ai sensi dell'art. 15 della Costituzione in materia di tutela della riservatezza della corrispondenza personale e di ogni altra forma di comunicazione. Il Garante riconosce tutela anche ai sensi della legge sul diritto d'autore, ex art. 93 l. 633/1941.

Oltre alla ricostruzione del sistema delle fonti in materia, è sicuramente interessante il bilanciamento degli interessi che il Garante effettua in concreto. Il Garante afferma che la decisione della mittente di inviare per conoscenza la mail anche a quattro testimoni, in ottemperanza ad un precetto religioso in

---

<sup>17</sup> Tribunale di Milano, 27 giugno 2007, cit. Specificamente, negli atti di causa, "il querelante sottolineava che la mailing list in esame è una lista di spedizione di posta elettronica e la pubblicazione dei messaggi di posta elettronica è avvenuta in violazione di legge; che i messaggi così inviati costituiscono corrispondenza riservata, tutelata dall'art. 15 della Costituzione e dalle altre leggi vigenti in materia tra cui l'art. 5 l. 547/93, nonché gli artt. 616 e 618 c. p."

<sup>18</sup> Infatti, vi è stata tra i blogger una dettagliata e animata discussione sulle questioni proposte dalla corrispondenza violata, come se vi fosse stata un'ulteriore amplificazione delle notizie riportate in violazione della riservatezza, rendendole così disponibili in qualunque momento della giornata e, worldwide, cioè in qualsiasi posto del mondo, se raggiunto da una connessione Internet.

tema di ripudio non incide sull'illegittimità del comportamento tenuto dal titolare del trattamento dei dati, ovvero l'editore, considerato il mancato consenso dei diretti interessati. Ne consegue che nel caso di specie, secondo quanto descritto dal Garante, non sono configurabili i requisiti richiesti dalla legge al fine di pubblicare lecitamente sul giornale e sul sito internet del medesimo i contenuti della missiva<sup>19</sup>.

Malgrado ciò, se analizzata sotto un profilo critico, la lettura del provvedimento del Garante non offre soluzioni chiare. Da un lato ravvisa che *"il riconoscimento della garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza operano a prescindere dal mezzo di corrispondenza scelto"* (e quindi anche della posta elettronica); mentre dall'altro afferma che *"nel caso specifico indubbiamente sussisteva l'interesse pubblico a conoscere, seppure nei limiti dell'essenzialità, una vicenda che per la qualificazione dei protagonisti coinvolti e lo stretto legame tra ambito privato e tematiche di interesse generale presenta evidenti risvolti di carattere politico e sociale"*.

Il Garante confonde: se la divulgazione della corrispondenza delinea una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, tale lesione viene integrata in ogni caso, nonostante l'interesse dell'opinione pubblica, in codesto caso golosamente incuriosita su di un argomento esotico quale il "divorzio islamico".

Pubblicare indebitamente la corrispondenza privata, anche se scambiata per mezzo di strumenti telematici, su di un giornale (a tiratura nazionale o meno) non è lecito e configura una lesione alla sfera della personalità umana inerente alla riservatezza, risarcibile nelle opportune sedi.

Ed è in questa piega dell'ordinamento che ci si chiede quale effettiva opportunità possa avere un provvedimento del Garante, il quale ha condannato l'editore del quotidiano a 500 Euro di spese legali, quando in casi come questo la sede corretta per far valere le violate ragioni è il giudizio penale. In ogni modo, tale provvedimento dell'Authority rischia soltanto di sminuire la forza ed il prestigio del giudizio penale, essendo esso un "doppione" senza la corrispondenza forza incisiva e sanzionatoria.

Nel secondo caso presentato, invece, decidendo sulla violazione della segretezza della corrispondenza perpetuata con la diffusione di messaggi spediti attraverso una mailing list, il giudice di merito ne ha accertato l'avvenuta violazione sotto tre diversi profili:

- a) relativamente all'applicabilità a questo tipo di messaggi dell'art. 15 Cost. ovvero dell'art. 21 Cost.;

---

<sup>19</sup> Afferma il Garante: "Con riferimento alla corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata viene poi in rilievo l'art. 93 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (...) che richiede il necessario consenso dell'autore e del destinatario della corrispondenza affinché essa possa essere pubblicat(a), riprodott(a) o in qualunque modo portat(a) alla conoscenza del pubblico. Tale presupposto del consenso è previsto da una speciale disposizione da rispettare anche in ambito giornalistico (Garante per la protezione dei dati personali, 24 maggio 2007)

- b) se per pubblicare legittimamente il messaggio diffuso su mailing list sia necessario il consenso del solo destinatario, ovvero sia indispensabile anche il consenso del mittente;
- c) se l'avvenuta divulgazione dei dati personali e lavorativi del mittente e autore dei messaggi sia stata eccessiva rispetto ai requisiti della essenzialità e completezza dell'informazione che il giornalista intendeva fornire ai suoi lettori<sup>20</sup>.

Anche in questo caso il giudicante ha privilegiato il diritto alla riservatezza dell'autore della missiva rispetto al diritto di cronaca dei giornalisti che hanno pubblicato, senza il consenso di costui, ampi brani della sua corrispondenza privata, seppur indirizzata ad una pluralità di destinatari, cioè gli aderenti alla mailing list. Il Tribunale di Milano ha infatti affermato che "la pubblicazione di corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca all'intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell'autore costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la diffusione avvenga con il consenso del destinatario<sup>21</sup>". Ne consegue che non risulta sufficiente il consenso di uno dei destinatari per la divulgazione dei messaggi inviati, sembrando prevalente il diritto alla riservatezza dell'autore", riconoscibile nel caso di specie in conseguenza della pubblicazione dei suoi dati personali, posizione lavorativa e sede dell'ufficio.

Da un lato la curia milanese aderisce alla tesi in precedenza prospettata della tutela ampia della corrispondenza ai sensi dell'art. 15 della Costituzione: ne consegue che anche i messaggi di posta elettronica scambiati attraverso una mailing list a cui aderiscono diverse centinaia di persone costituisce pienamente e a tutti gli effetti di "corrispondenza epistolare privata"<sup>22</sup>. Da ciò deriva che il messaggio scambiato in quella sede gode di tutte le garanzie costituzionali e legali previste per questo tipo di corrispondenza<sup>23</sup>. Nelle mailing list i messaggi vengono scambiati vengono contemporaneamente e automaticamente dal mittente alla pluralità di destinatari determinati. Ci si domanda che cosa succede qualora la mailing list fosse "moderata" o meno, cioè se prima dell'invio del messaggio qualcuno, il moderatore (cioè colui che preventivamente legge l'argomento della missiva), intervenga sul contenuto degli stessi onde a modificarne i contenuti più discutibili o offensivi del

---

<sup>20</sup> S. De Nardi, La comunicazione a una cerchia definita rende tutelabili anche i messaggi multipli, in Guida Diritto, 2007, 41, p. 60.

<sup>21</sup> Trib. Milano, 27 giugno 2007, su questa Rivista p. 45 con commento di M. Mezzanotte.

<sup>22</sup> Tra i precedenti in materia si ricordano: Tar Lazio, l 15.11.2001, n. 9425, in *Foro Amministrativo*, 2001, p. 2971. Tra i casi decisi dall'Autorità Garante delle Comunicazioni va ricordato il Comunicato Stampa n. 23 del 12 luglio 1999, pubblicato sul Bollettino n. 9/99, p. 96, nonché la deliberazione del CSM del 17 luglio 2002, dove si sottolineava che in ogni manifestazione della vita sociale il magistrato "deve sempre attenersi a valori quali la correttezza, l'equilibrio e la misura, valori che connotano deontologicamente la figura del magistrato sia nell'esercizio dell'attività lavorativa, sia nelle cosiddette attività libere, fra le quali può annoverarsi anche la partecipazione e lo scambio di messaggi all'interno di una mailing list" (S. De Nardo, op. cit., p. 62).

<sup>23</sup> S. De Nardi, op. cit., p. 61

messaggio. In realtà l'intervento del moderatore non sposta i termini del dibattito, in quanto i messaggi di mailing list mantengono il loro carattere riservato, protetti dalle norme che ne difendono la riservatezza sia sotto l'aspetto legale, sia sotto quello costituzionale.<sup>24</sup>

Infine, per quanto concerne l'ultimo dei casi di studio presentati, il 14 dicembre 2007 il Garante della Privacy ha emanato un comunicato stampa<sup>25</sup> dove stigmatizza la pubblicazione delle mail intercorse tra i due giovani e tra il fidanzato della vittima e sua madre, in quanto questa concretizza una lesione inutile nella loro sfera più intima e personale. Nello specifico, "pur nel diritto dovere di informare su vicende di interesse pubblico, i mezzi di informazione devono astenersi dal diffondere dettagli e particolari che violino l'intimità stessa tra due persone. A maggior ragione quando una delle due persone è defunta e quando tali dettagli non presentano alcun elemento di rilevante interesse per una maggiore comprensione del caso"<sup>26</sup>.

#### ***§5. Precedenti giurisprudenziali in materia di pubblicazione di corrispondenza personale.***

Di particolare interesse sembrerebbe l'analisi dei precedenti della giurisprudenza ordinaria in materia, onde enucleare il bilanciamento tra l'interesse della collettività alla conoscenza di particolari della vita privata di soggetti pubblici e il diritto alla riservatezza di costoro rispetto alla loro corrispondenza personale.

Recentemente la giurisprudenza di merito ha affermato che ". Per ciò che riguarda la raccolta del dato sensibile riguardante (...) le opinioni politiche del ricorrente l'art. 5 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica del 29 luglio 1998 stabilisce che il giornalista nel raccogliere dati personali relativi alle opinioni politiche di un soggetto - così come di altri dati sensibili - deve garantire il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, mentre l'art. 6 appare rivolto a determinare l'ambito del principio di essenzialità dell'informazione affermando che "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti"<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> In dottrina ci si è altresì domandati come si debbano regolare i casi delle "comunicazioni a circuito aperto", ovvero le newsletter, i forum e le chat multiple che non siano condizionate dall'accesso con password. Secondo l'opinione dominante, a queste fattispecie non andrebbero applicate le norme relative all'art. 15 Cost., in quanto mancherebbe l'aspetto personale della comunicazione.

<sup>25</sup> Disponibile su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

<sup>26</sup> Comunicazione del 14 dicembre 2007 dell'Autorità Garante della Privacy, cit.

<sup>27</sup> Trib. Milano, 25 novembre 2004, in *Giustizia a Milano* 2004, p. 79. In materia la severità dell'indirizzo della giurisprudenza di merito è ormai consolidata, infatti il Tribunale di Milano ha statuito che "la pubblicazione di corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca all'intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell'autore o, in caso di sua

Mentre nel noto caso inerente alla diffusione delle lettere personali di Italo Calvino a Elsa De Giorgi la giurisprudenza di merito ha avuto occasione di pronunciarsi relativamente alla loro pubblicazione sia online sia con i tradizionali strumenti cartacei. Da un lato il Tribunale di Milano statuisce che "è legittima l'inibitoria alla ulteriore riproduzione, pubblicazione ed utilizzo, anche in via telematica, di brani tratti dalla corrispondenza epistolare di una persona deceduta nel caso in cui essa rivesta carattere confidenziale ed abbia ad oggetto la sfera privata dei sentimenti, in assenza di consenso dei congiunti dell'autore<sup>28</sup>. Dall'altro lato, il medesimo giudice ribadisce, come anche affermato dal Garante nel caso sopra esaminato, che "la pubblicazione su un quotidiano a larga tiratura della corrispondenza epistolare a carattere confidenziale di un famoso e defunto scrittore integra la violazione del diritto alla riservatezza tutelato dall'art. 93 l. autore"<sup>29</sup>.

### ***§6. Prospettiva comparatistica del problema.***

La comparazione tra ordinamenti differenti può aiutare ad approfondire gli altri importanti problemi presenti in questo tipo di fattispecie. Ci si riferisce, in particolare alla libertà di espressione, al "right to be alone", all'eventuale illiceità dell'acquisizione della corrispondenza altrui. Il primo modello preso in considerazione è quello statunitense, comunemente noto per la grande tradizione di inchieste giornalistiche che tanto materiale hanno offerto non solo ai giuristi ma anche al cinema e alla letteratura.

Come è noto, il *First Amendment* della Costituzione degli Stati Uniti<sup>30</sup> garantisce a chiunque la libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo a disposizione. Invece, il riconoscimento della privacy nel diritto statunitense risale alla fine del XIX secolo, quando sulla *Harvard Law Review* venne propugnata l'affermazione del diritto alla riservatezza quale difesa dall'invadenza degli allora nuovi strumenti di comunicazione<sup>31</sup>. Se il progresso tecnologico della fine dell'Ottocento poteva già sembrare petulante nei

---

morte, dei parenti o congiunti, costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la diffusione avvenga con il consenso del destinatario" (Trib. Milano, 5 marzo 1998 in *Dir. informatica* 1999, p. 410 con commento di E. Poddighe). Nello stesso senso si orienta la Pretura di Verona, la quale asserisce che "La normativa posta a tutela della confidenzialità delle corrispondenze epistolari è particolarmente rigorosa posponendo il diritto di proprietà materiale sulla corrispondenza e anche l'eventuale diritto d'autore al diritto alla riservatezza" (Pret. Verona, 30 ottobre 1990, in *Dir. inf. informatica* 1991, 171).

<sup>28</sup> Tribunale di Milano, 13 settembre 2004, in *Redazione Giuffrè*, 2004

<sup>29</sup> Tribunale di Milano, 9 settembre 2004, in *Dir. informatica* 2004, 710.

<sup>30</sup> Il testo del First Amendment recita: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances".

<sup>31</sup> Warren & Brandeis, *The Right To Privacy*, 4 Harv. L. Rev. 193 (1890). Per la ricostruzione delle dottrine inerenti alla protezione del diritto alla privacy come diritto dominicale ovvero diritto della personalità, si veda G. Resta, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, pp. 214 e ss.

confronti del bisogno di tutela e di discrezione degli individui, l'attuale invasione di strumenti tecnologici sembra aver posto le nostre vite all'interno di una scatola di vetro dove, anche contro volontà, ci si sente indifesi dalla curiosità altrui.

A questo proposito, nel 1986 negli Stati Uniti è stato emanato il "*Electronic Communication Privacy Act*"<sup>32</sup> (ECPA) che sanziona civilmente e penalmente i comportamenti di coloro che intenzionalmente rivelino a terzi i contenuti riservati di comunicazioni registrate, scritte, orali o trasmesse per via elettronica. Ne consegue che qualora un giornale pubblichi una informazione vera ma ottenuta in violazione del *Wiretap Act* (che dell'ECPA fa parte) si configura responsabilità allorché si avesse avuto ragione di credere che detta informazione sia stata ottenuta violando le norme di legge<sup>33</sup>.

Anche se l'attualità delle attività di intercettazioni non autorizzate poste in essere dalla National Security Agency rende molto magmatico il dibattito sul punto<sup>34</sup>, sembra interessante verificare come la giurisprudenza statunitense abbia effettivamente applicato in concreto tale disposizione normativa. Uno dei casi recenti più noti è *Bartnicki v. Vopper*<sup>35</sup>. In questo caso, la Corte Suprema statui che è tutelato dal *First Amendment* il giornalista il quale abbia pubblicato la trascrizione di conversazioni registrate all'insaputa degli interlocutori, purché i nastri siano stati ricevuti in maniera legittima dal giornale. In questo caso viene privilegiata la libertà di espressione e di critica dell'opinione pubblica rispetto alla tutela della riservatezza dei singoli<sup>36</sup>. Il punto cruciale della questione riguarda il fatto che il *defendant* abbia ottenuto la registrazione

---

<sup>32</sup> Communications Privacy Act of 1986, Pub. L. No. 99-508, 100 Stat. 1848 (1986), emendato con il 18 U.S.C. §§ 2510-2522, 2701-2711, 3121-3127 (2000). Il Communication Privacy Act è suddiviso in tre specifiche disposizioni legislative: il Wiretap Act, (18 U.S.C. §§ 2510-2522 (2000)), il Pen Register Act, 18 U.S.C. §§ 3121-3127, e lo Stored Communications Act (SCA) 18 U.S.C. §§ 2701-2711. In dottrina si vedano M. D. Roundy, *The Wiretap Act--Reconcilable Differences: A Framework For Determining The "Interception" Of Electronic Communications Following United States V. Councilman's Rejection Of The Storage/Transit Dichotomy*, 28 W. New Eng. L. Rev. 403, (2006), p. 413; S. L. Martin, *Interpreting The Wiretap Act: Applying Ordinary Rules Of "Transit" To The Internet Context*, 28 Cardozo L. Rev. 441, (2006), p. 443.

<sup>33</sup> J. M. Hilmert, *The Supreme Court Takes On The First Amendment Privacy Conflict And Stumbles: Bartnicki V. Vopper, The Wiretapping Act, And The Notion Of Unlawfully Obtained Information*, 77 Ind. L.J. 639, (2002), p. 640.

<sup>34</sup> Ci si riferisce al programma di intercettazioni illegali poste in essere dalla National Security Agency su mandato presidenziale non vagliato da un giudice. Ne diede notizia il New York Times il 15 dicembre 2005, con un articolo intitolato *Bush Secretly Lifted Some Limits on Spying in U.S. After 9/11, Officials Say* a firma di J. Risen e E. Lichtblau. In dottrina si veda, J. C. Sims, *What Nsa Is Doing . . . And Why It's Illegal*, 33 Hastings Const. L.Q. 105, (2006). Per una ricostruzione della vicenda E. Falletti, *La lotta al terrorismo e la violazione della sfera privata individuale: il caso delle intercettazioni abusive di massa*, su questa Rivista, 2007, p. 50.

<sup>35</sup> *Bartnicki Vopper*, 121 S. Ct. 1753, 1764 (2001).

<sup>36</sup> J. M. Hilmert, *Op. cit.*, p. 651. La giurisprudenza statunitense è costante nel riconoscere la prevalenza del Primo Emendamento nel bilanciamento degli interessi tra libertà di espressione e diritto alla riservatezza dei singoli. In questo senso, infatti si vedano anche *Florida Star v. B.J.F.*, 491 U.S. 524 (1989); *Smith v. Daily Mail Publ'g Co.*, 443 U.S. 97 (1979); *Cox Broad. Corp. v. Cohn*, 420 U.S. 469 (1975).

illegale in maniera legale; ciò comporta che non sia punibile la divulgazione dei contenuti di quella registrazione. L'orientamento della Corte Suprema è spiegato dalla natura stessa del Primo Emendamento, cioè "il perseguimento della verità attraverso lo scambio delle idee"<sup>37</sup>, specie quando sono coinvolti nel dibattito eventi e personaggi pubblici<sup>38</sup>.

Recentemente sempre negli Stati Uniti si è posto un grave problema, giuridico e politico, relativo alla conservazione della registrazione di messaggi di posta elettronica spediti da funzionari governativi e in precedenza cancellati in quanto inerenti ad uno degli scandali più imbarazzanti per l'amministrazione del presidente J. W. Bush, cioè quello relativo alla fuga di notizie inerenti all'identità degli agenti della CIA, i servizi segreti statunitensi<sup>39</sup>. In questo caso si noti il paradossale aspetto di richiamarsi alla tutela della riservatezza al fine di impedire che i messaggi scambiati diventino prova della commissione di gravi reati.

Onde prevenirne la definitiva cancellazione con la distruzione dei supporti di archiviazione, e con essa la sparizione di buona parte delle prove dei reati commessi, il giudice ha ordinato la custodia e la conservazione dei supporti medesimi e dei contenuti<sup>40</sup>.

In Europa si prende quale modello di riferimento il sistema sopranazionale di tutela dei diritti dell'uomo posto in essere dal Consiglio d'Europa e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. È noto che alla questione vadano applicate le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale, all'art. 8, co. 1, afferma che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza". In una recente decisione, *Copland V. United Kingdom*<sup>41</sup>, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il Regno Unito a risarcire alla ricorrente 3000 € a titolo di danno non patrimoniale per non aver garantito la riservatezza delle sue conversazioni telefoniche e della sua corrispondenza via mail.

---

<sup>37</sup> T. I. Emerson, *Toward a General Theory of the First Amendment*, 72 Yale L.J. 876, (1963), p. 881; J. M. Hilmert, *Op. cit.*

<sup>38</sup> J. M. Hilmert,

<sup>39</sup> Si tratta del noto scandalo relativo al rivelamento dell'identità dell'agente sottocopertura Valery Plame sembrerebbe autorizzato da esponenti di primo piano della Casa Bianca per far pressioni sul marito di lei, un importante diplomatico, aperto oppositore della guerra in Iraq. Per una ampia, seppur non esaustiva, rassegna stampa su questa vicenda: [http://www.wikio.it/esteri/nord\\_america/stati\\_uniti\\_d'america/valerie\\_plame](http://www.wikio.it/esteri/nord_america/stati_uniti_d'america/valerie_plame).

<sup>40</sup> Il dispositivo della decisione del giudice H. H. Kennedy, del distretto di Columbia, relativa alla causa Civil Action 07-01707 (HHK) ordina che "defendants shall preserve media, no matter how described, presently in their possess or under their custody or control, that were created with the intention of preservino data in the event of its inadvertent destruction. Defendants shall preserve the media under conditions that will permit their eventual use, if necessary, and shall not transfer said media out of their custody or control without leave of this court".

<sup>41</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 3 aprile 2007, *Copland v. United Kingdom*, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

### ***§7. Il bilanciamento degli interessi.***

Come si è visto, i modelli presentati reagiscono in modo differente alla questione posta all'inizio di questa breve trattazione, ovvero: è lecito utilizzare della corrispondenza privata altrui per contribuire al dibattito pubblico? Negli Stati Uniti la soluzione sembrerebbe chiara: purché acquisiti lecitamente dall'editore i materiali sono pubblicabili, mentre in Europa, la Corte europea dei diritti dell'uomo privilegia la tutela della riservatezza dell'individuo. Quest'ultimo è il modello di riferimento nel Vecchio Continente, in conseguenza della sottoscrizione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali da parte di tutti i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, compresa l'Italia<sup>42</sup>. Ed è in materia di tutela della riservatezza individuale contro l'intrusione della carta stampata nella vita delle persone, ben oltre il diritto di cronaca, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emanato una delle sue sentenze più note, ovvero *Hannover contro Germania*<sup>43</sup>. Seppure il caso specifico riguardasse la pubblicazione di fotografie inerenti la sfera privata della ricorrente, i principi affermati dalla Corte di Strasburgo possono trovare applicazione anche nel caso in epigrafe. Si tratta di effettuare il medesimo bilanciamento di diritti contrapposti: da un lato il diritto alla riservatezza della vita privata (contenuto nell'art. 8 CEDU) mentre dall'altro il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero (contenuto nell'art. 10 CEDU), *la quale costituisce un fondamento della vita democratica*<sup>44</sup>. A questo riguardo il ruolo giocato dalla stampa è essenziale: nel rispetto dei limiti della reputazione altrui e dei doveri deontologici, è compito della stampa fornire informazioni ed idee sui temi di interesse generale, comprendendo anche una certa dose di provocazione<sup>45</sup>. Al pari del caso in epigrafe, la pubblicazione di quelle notizie riservate non riguardava la divulgazione di idee, ma piuttosto consistevano nell'intromissione nella vita privata dell'individuo<sup>46</sup>. Come fece la Corte di Strasburgo nel caso Hannover, ci si potrebbe chiedere quale sia in concreto il contributo apportato al dibattito pubblico di interesse generale sul divorzio islamico dalla pubblicazione di quella corrispondenza elettronica privata. In concreto, la vicenda si è risolta con un turbinio di furenti polemiche che hanno coinvolto le figure dei protagonisti e il loro ruolo pubblico, senza che

---

<sup>42</sup> Firmata a Roma il 4 novembre 1950, essa è stata resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

<sup>43</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 24 giugno 2004, n. 59320/00, consultabile sul sito Internet [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int), vedasi altresì in , in Foro it., Rep. 2005, voce Diritti civili e politici, n. 113. In dottrina, G. Tiberi, Riservatezza e protezione dei dati personali, in I diritti in azione, (a cura di M. Cartabia), Bologna, 2007, p. 365.

<sup>44</sup> Hannover contro Germania, cit. §58: *Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique »* (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49).

<sup>45</sup> Hannover contro Germania, cit.

<sup>46</sup> Hannover contro Germania, cit.

Elena Falletti

Pubblicato su Diritto dell'Internet n. 2/2008, p. 159

Tutti i diritti riservati

siano state migliorate le conoscenze dell'opinione pubblica sulla delicata questione.

Elena Falletti